

Causa C-392/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio

30 giugno 2020

Istante nel procedimento di opposizione della formula esecutiva

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Debitore che ha impugnato la decisione del cancelliere:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento davanti al giudice del rinvio riguarda l'apposizione della formula esecutiva su una decisione dell'ECHA che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, ha imposto ad una società polacca il pagamento del saldo della tariffa che viene riscossa dalle grandi imprese per intero, poiché ha ritenuto che tale società non avesse diritto al pagamento della tariffa ridotta spettante alle piccole imprese.

La contesa tra le parti riguarda, in sostanza, il fatto se una decisione dell'ECHA rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 299 TFUE e se, conseguentemente, costituisca un titolo esecutivo al quale, nell'ipotesi in esame, debbano applicarsi le disposizioni del procedimento civile polacco. La divergenza di opinioni riguarda anche le questioni di come debba essere interpretata la verifica dell'autenticità del titolo esecutivo ai sensi del suddetto articolo, in particolare, se il giudice che appone una formula esecutiva valuti soltanto l'«autenticità», ossia se il titolo esecutivo sia stato emesso dalle istituzioni dell'Unione indicate nell'articolo 299 TFUE e se comporti, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, o se verifichi anche se l'istanza per

la sua apposizione sia stata proposta prima che sia decorso il termine previsto dalle disposizioni del diritto dell'Unione e, eventualmente, se il credito accertato nel titolo esecutivo non sia prescritto.

Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale

Con domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE il giudice del rinvio mira a determinare come debba essere interpretato l'articolo 299 TFUE. Il giudice del rinvio intende, in primo luogo, determinare l'ambito oggettivo di applicazione di tale articolo, al fine di stabilire se una decisione dell'ECHA costituisca un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE. In secondo luogo il giudice del rinvio intende determinare quale sia l'ambito delle competenze del giudice che decide in merito all'apposizione della formula esecutiva per sapere se l'apposizione della formula esecutiva debba essere preceduta, oltre che dalla verifica dell'autenticità del titolo esecutivo, anche dalla verifica di un'eventuale decorso del termine per la proposizione dell'istanza o del termine di prescrizione del credito.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 299 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente alle decisioni emesse dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea o anche alle decisioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche emesse al fine di imporre un'ulteriore tassa amministrativa.
2. Se il disposto dell'articolo 299 TFUE, che prevede che la formula esecutiva è apposta con la sola verifica dell'autenticità del titolo, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, che decide in materia di apposizione di una formula esecutiva e che applica le norme di procedura civile nazionali, non è competente a esaminare se il credito accertato con il titolo esecutivo sia prescritto.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

TFUE: articoli 288, 291, 299

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1): articoli 75, 76, 83, 91, 94 e 100 (in prosieguo: il «regolamento n. 1907/2006»)

Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6): articolo 13 (in prosieguo: il «regolamento n. 340/2008»)

Disposizioni del diritto nazionale richiamate

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, recante promulgazione del codice di procedura civile) [Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) del 2019, posizione 1460]: articoli 776, 777, 782¹ (in prosieguo: il «codice di procedura civile»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento davanti al giudice del rinvio

- 1 Il 2 ottobre 2012 il Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede in Helsinki, ha emesso la decisione n. SME(2012)3472. Con tale decisione è stato disposto che, al momento del deposito dei documenti di registrazione, il Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o., con sede in Bochnia (Polonia), era una grande impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE e, pertanto, non aveva diritto di beneficiare delle tariffe ridotte spettanti alle piccole imprese. Di conseguenza l’Agenzia ha imposto alla suddetta società il pagamento del saldo della tariffa per intero riscossa dalle grandi imprese in conformità al regolamento n. 340/2008, nonché una tassa amministrativa di ammontare pari a EUR 20 700. La società ha ricevuto tale decisione l’8 ottobre 2012 e non ha proposto ricorso avverso la stessa, per cui tale decisione è divenuta definitiva ed esecutiva.
- 2 Il 2 gennaio 2019 l’ECHA, in quanto creditore, ha presentato al Sąd Rejonowy dla Warszawa-Mokotów w Warszawie (Tribunale circondariale per Varsavia-Mokotów di Varsavia, Polonia) (in prosieguo: il «giudice del rinvio») l’istanza di apposizione della formula esecutiva sulla suddetta decisione, al fine di ottenere dal debitore il pagamento della tariffa a saldo e della tassa amministrativa a questi imposta.
- 3 Con decisione del 24 luglio 2019 il cancelliere presso il giudice del rinvio, dopo aver verificato l’autenticità, ha deciso in conformità con la domanda del creditore.
- 4 In data 10 gennaio 2020 il debitore ha proposto ricorso avverso la decisione precedentemente indicata, contestandola per intero e chiedendo la sua modifica mediante il rigetto dell’istanza del creditore o il diniego di apposizione della formula esecutiva.
- 5 Il giudice del rinvio ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti fondamentali delle parti nel procedimento davanti al giudice del rinvio

- 6 Presentando l'istanza di apposizione della formula esecutiva l'ECHA si è richiamata agli articoli 288, 291 e 299 TFUE e ha sostenuto che la decisione in oggetto costituirebbe un titolo esecutivo al quale, in base alla procedura civile vigente in Polonia, si potrebbe apporre la formula esecutiva e, successivamente, iniziare un procedimento esecutivo nel rispetto delle norme del codice di procedura civile.
- 7 Nel ricorso avverso la decisione che ha apposto la formula esecutiva il debitore eccepisce, in primo luogo, l'interpretazione errata, in quanto estensiva, degli articoli 291 e 299 TFUE, che consisterebbe nell'assumere che una decisione dell'ECHA costituisca un titolo esecutivo ai sensi delle norme precedentemente richiamate. In secondo luogo, sollevando un'eccezione di violazione dei regolamenti finanziari¹, esso sostiene che un'autorità nazionale che appone una formula esecutiva è competente non solo a verificare l'autenticità del titolo esecutivo, ma anche se il creditore abbia proposto l'istanza di apposizione della formula esecutiva prima che sia decorso il termine previsto dalle disposizioni dell'Unione per la sua presentazione.

Breve motivazione della decisione del rinvio

- 8 Il giudice del rinvio formula, in primo luogo, dubbi sul fatto se una decisione dell'ECHA possa essere ritenuta un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE, al quale si possa apporre la formula esecutiva in conformità alle norme del codice di procedura civile polacco. A questo si riferisce la prima questione pregiudiziale. In base alle disposizioni del diritto dell'Unione si può, infatti, sostenere, da una parte, che l'ECHA è un organo della Comunità, è dotata di personalità giuridica, attua il regolamento n. 1907/2006 e, nell'ambito delle funzioni delegate, adotta, in determinate materie, atti giuridici vincolanti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che sono soggetti al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea (articoli 263, 265, 267 e 277 TFUE, nonché articolo 94, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006) e che, in caso di emissione di una

¹ Articolo 58 ter del regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; articolo 1, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché articolo 66 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

decisione nei confronti di un imprenditore privato (a differenza di uno Stato), tale decisione può essere ritenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 299 TFUE. Si tratta, tuttavia, di un potenziale esempio di interpretazione teleologica estensiva. Dall'altro lato, dall'interpretazione letterale dell'articolo 299 TFUE emerge che tale disposizione indica gli organi specifici i cui atti costituiscono titolo esecutivo; tra questi, l'ECHA non è stata elencata. Relativamente ad alcune istituzioni dell'Unione, diverse da quelle elencate all'articolo 299 TFUE, il legislatore dell'Unione adotta una tecnica legislativa mediante la quale indica *expressis verbis* che le decisioni emesse da determinate istituzioni sono suscettibili di esecuzione ai sensi dell'articolo 299 TFU; come esempio, si può indicare l'articolo 280 TFUE, l'articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 966/2012, nonché l'articolo 110, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. Tenendo conto dei due argomenti interpretativi precedentemente esposti, che si escludono reciprocamente, il giudice del rinvio solleva dubbi sul fatto se una decisione dell'ECHA rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 299 TFUE. Dal punto di vista dell'ordinamento polacco (articolo 777, paragrafo 1, punto 3, del codice di procedura civile) questo sarebbe ammissibile e permetterebbe l'apposizione alla decisione dell'ECHA della formula esecutiva, che costituisce il presupposto per instaurare un procedimento esecutivo.

- 9 Nel caso in cui la Corte dovesse giudicare che una decisione dell'ECHA costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE, il giudice del rinvio intende, in secondo luogo, determinare l'ambito delle sue competenze nel procedimento di apposizione della formula esecutiva, e precisamente se la verifica dell'autenticità del titolo esecutivo comprenda anche l'esame della prescrizione del credito accertato con la decisione in oggetto. Dall'articolo 299 TFUE emerge che il giudice nazionale, in base alle norme di diritto nazionale, effettua soltanto il controllo dell'autenticità del titolo esecutivo. A questo si riferisce la prima questione pregiudiziale. Nell'ordinamento giuridico polacco il giudice o il cancelliere, esaminando i presupposti di ammissibilità per l'apposizione della formula esecutiva, si limitava ad accertare se il titolo utilizzato rispettasse i requisiti formali del titolo esecutivo (articolo 777 codice di procedura civile). Nell'ambito della modifica legislativa dell'anno scorso è stato introdotto l'articolo 782¹ codice di procedura civile, in forza del quale il giudice (il cancelliere) è obbligato altresì a valutare se dalle circostanze della causa e dal titolo esecutivo non emerga che il credito considerato nel titolo esecutivo sia prescritto. Nel caso in cui accerti che il credito è prescritto, esso nega l'apposizione della formula esecutiva a meno che il creditore non presenti un documento dal quale emerga che il corso del termine di prescrizione è stato interrotto. Tenendo pertanto conto dell'ambito del controllo svolto nel corso del procedimento di apposizione della formula esecutiva in base alle disposizioni di diritto polacco, il giudice del rinvio si interroga sul significato dell'espressione «autenticità», contenuta nell'articolo 299 TFUE. Secondo il giudice del rinvio tale espressione non è precisa e anche l'ambito del controllo che il giudice deve compiere necessita di chiarimenti.